

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1457-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE RUFFILLI)

Comunicata alla Presidenza il 18 aprile 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Ministero per l'ambiente
e norme in materia di danno pubblico ambientale

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 1985,
in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato
Camera n. 1203)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro per l'Ecologia

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro dell'Interno

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro della Marina Mercantile

col Ministro della Sanità

col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro per la Funzione Pubblica

**col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica**

e col Ministro per gli Affari Regionali

e del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1298)

**d'iniziativa dei deputati VERNOLA, LABRIOLA, REGGIANI, BOZZI,
BASSANINI, BRESSANI e VINCENZI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 luglio 1985*

ONOREVOLI SENATORI. — È stato detto giustamente che quello in discussione non è solo il disegno di legge di istituzione del Ministero dell'ambiente, ma più in generale un disegno di legge per l'ambiente. Esso segna in effetti una tappa significativa nella realizzazione, da parte dei pubblici poteri, di una azione sempre più incisiva per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente.

Con tale disegno di legge si viene, anche da noi, ad avviare il soddisfacimento dell'esigenza di passare da interventi settoriali (igiene degli abitati e dei luoghi di lavoro, tutela idrogeologica del suolo, tutela delle acque, del paesaggio, della fauna e della flora) affidati a Ministeri diversi (agricoltura, industria, lavori pubblici, marina mercantile, beni culturali ed ambientali) ad un sistema di interventi organici, facenti capo ad un apposito ministero, per la salvaguardia sempre più compiuta del bene ambiente. Diventa così possibile anche dare unitarietà al potere governativo di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni, alle quali spettano, in attuazione della Costituzione, ed in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, le funzioni amministrative più importanti nel settore.

In ogni caso, il bene ambiente si presenta come una realtà complessa, con implicazioni ancora in via di chiarimento, per quanto riguarda la configurazione come materia amministrativa. Il punto fermo è comunque il precisarsi della tutela dell'ambiente come un interesse generale della collettività, sia nelle generazioni presenti, come nelle generazioni future.

Sta diventando sempre maggiore la consapevolezza della necessità di por termine al degrado delle condizioni ambientali, ed alla distruzione di risorse naturali irriproducibili, combattendo speculazione ed incuria, affrontando in modo adeguato gli effetti negativi e contraddittori dei processi di industrializzazione ed urbanizzazione,

e puntando alla costruzione di equilibri validi fra sviluppo economico sociale e qualità della vita.

A ragione, si è cominciato a sottolineare come la questione ambiente debba diventare la cornice delle questioni economiche e politiche, ponendosi come uno dei parametri essenziali per l'opera di trasformazione del mondo da parte dell'uomo. Assai significativamente, la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali ha avvertito l'esigenza di proporre una riformulazione dell'articolo 9 della Costituzione, in modo da affidare esplicitamente alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, sanzionando un apposito diritto dei cittadini.

In ogni caso, già adesso, il bene ambiente tende a configurarsi come un interesse diffuso, che trova i suoi portatori nei cittadini, singoli e associati. Esso va inquadrato nel rapporto fra diritti di libertà e doveri di solidarietà, anche per le generazioni successive, sancito dalla Costituzione, nei principi generali. Inoltre, trovano applicazione in questo ambito anche gli articoli 42 e 44 della Costituzione a proposito delle limitazioni sociali della proprietà e della preminenza dell'utilità generale e della funzione sociale dei beni rispetto alla gestione privata dei servizi e del territorio.

Particolarmente preziosa è risultata anche da noi l'attività di associazioni protezionistiche, che hanno contribuito, spesso in maniera decisiva, al blocco del deterioramento del patrimonio naturale, ed alla generale presa di coscienza del suo valore insostituibile. È questa un'opera che deve continuare ed essere comunque favorita, in vista, fra l'altro, di una sempre maggiore assunzione delle responsabilità, individuali e collettive, da parte di tutti. Anche se poi vanno messe in discussione talune accentuazioni unilaterali delle prospettive protezionistiche, specie quando tendono a trascurare, del tutto o quasi, le interdipendenze fra beni naturali e beni economici.

Il punto decisivo è adesso la formalizzazione, sul piano delle strutture e delle funzioni, di un interesse pubblico del settore, con la specificazione dei fini e dei mezzi dell'azione statale e locale. Non si tratta di arrivare ad una completa pubblicizzazione della materia, ed ancora meno ad una stanziazione generalizzata, resa impossibile dalla fluidità della nozione stessa di ambiente, ed ostacolata poi, nel nostro ordinamento, dalla sanzione costituzionale del pluralismo istituzionale e sociale. Si tratta invece di fissare responsabilità e modalità d'esercizio delle funzioni, ai diversi livelli, per un intervento pubblico capace di realizzare in forme adeguate la repressione, la prevenzione e la promozione in ordine al bene ambiente, con la valorizzazione dell'apporto dei cittadini e delle formazioni sociali.

Di qui la scelta per la costituzione di un apposito Ministero dell'ambiente, come modo per porre in essere, a livello di Governo e di Pubblica amministrazione statale, un centro stabile ed unitario di decisione e di controllo, di indirizzo e coordinamento per l'azione delle istituzioni repubblicane, in vista del soddisfacimento dell'interesse pubblico in materia ambientale.

In proposito è stato sostenuto che, data la complessità della questione ambiente, e l'esigenza di farne un dato di metodo, cui informare l'azione del complesso dei pubblici poteri, occorresse puntare, non su un ministero tradizionale di gestione diretta, irrigidito nelle competenze e nell'organizzazione, bensì su un ministero soprattutto di coordinamento, con una forte carica innovativa. Un modello è stato indicato nel dipartimento per la protezione civile, avendo riguardo, fra l'altro, alla possibilità, per il collegamento con la Presidenza del Consiglio, di organizzare, al centro ed alla periferia, interventi spediti secondo le diverse necessità, e di promuovere forme effettive di collaborazione tra i diversi settori della Pubblica amministrazione.

Contemporaneamente, però, si è sottolineata l'opportunità di collegare l'istituzione del nuovo ministero ad una riforma generale del sistema ministeriale e dell'ammi-

nistrazione statale. Sono state richiamate le conclusioni delle commissioni di studio, governative e non, circa l'opportunità di unificare in un unico ministero tutte le competenze in materia di gestione del territorio e di uso dei suoli.

D'altra parte, anche le esperienze straniere in materia vedono la compresenza di scelte nell'una e nell'altra direzione, non senza oscillazioni tra le stesse.

Ma già nel disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati è prevalsa l'opzione per un ministero di gestione, in aggiunta a quelli esistenti. Ha spinto a questo la volontà di dare una concreta risposta operativa alle esigenze di pronto intervento e di azione sistematica per la difesa dell'ambiente, sotto la pressione delle sempre più penetranti indicazioni della CEE, nonché delle attese di settori qualificati ed impegnati dell'opinione pubblica, non senza magari qualche calcolo per l'aumento del consenso elettorale.

La Camera dei deputati ha avallato l'opzione anzidetta. Ma ha proceduto anche ad un profondo rimaneggiamento del disegno di legge governativo. Si è perseguito l'intento di potenziare una serie di competenze di amministrazione attiva, proprie del nuovo ministero, togliendole esplicitamente, quando del caso, ad altri ministeri, ed avviando a chiarezza le forme di concerto con questi. Al che si è aggiunta la configurazione del danno ambientale e delle relative sanzioni, combinando l'istituzione del ministero con la puntualizzazione di uno strumento essenziale per la tutela ambientale.

Pure alla 1^a Commissione del Senato della Repubblica è sembrato opportuno confermare la scelta per il ministero di gestione. Anche se non è mancata la riproposizione di alcune delle riserve sopra richiamate. Contemporaneamente la Commissione si è impegnata per una specificazione ulteriore delle competenze proprie del Ministero. Sono così stati precisati i poteri per l'istituzione e la cura delle riserve marine e dei parchi, per l'intervento nelle aree ambientali non protette dal vincolo paesaggistico, per l'autorizzazione degli scarichi, e per la valutazione dell'impatto ambientale.

A quest'ultimo proposito si è proceduto ad ampliare l'applicazione di aspetti decisivi della direttiva della CEE, estendendola alle grandi opere private, così da poter acquisire elementi preziosi per l'emanazione della apposita legge di attuazione organica di detta direttiva.

Risulta quindi sempre meno valida, a questo punto, la tesi, ancora adesso serpeggiante, che insiste sui limiti di un ministero più che altro di « concerti » con altri ministeri, senza efficaci poteri di gestione effettiva. In realtà, a ben guardare, il nuovo Ministero appare dotato di compiti e strumenti precisi, che ne giustificano l'esistenza. Anche se, sulla base dell'esperienza, essi potranno essere potenziati, già prima, e sicuramente in occasione della legge di riforma dei ministeri, che sta diventando sempre più indispensabile ed urgente.

Permane l'esigenza del concerto, della collaborazione e del coordinamento con altri ministeri, anche in relazione alla scelta lucida di non dotare il nuovo Ministero di un'apposita organizzazione periferica, così da evitare duplicazioni, obbligandolo ad avvalersi di quelle esistenti. Ciò può porre problemi, per la scarsa vocazione collaborativa dei diversi comparti dell'Amministrazione fra loro, e per l'esigenza di garantire l'efficacia del risultato ed al tempo stesso l'ordinamento proprio di ogni ministero ed i diritti individuali e collettivi. Ma tali problemi sono superabili, sulla base di un adeguato senso di responsabilità e di misura da parte di tutti, ed alla luce dei chiarimenti introdotti a proposito del potere sostitutivo.

Indubbiamente, il concerto fra il nuovo Ministero e quelli preesistenti potrebbe essere facilitato se si decidesse di procedere ulteriormente nella distinzione fra atti di regolamentazione e di indirizzo generale, da affidare al primo per settori organici, ed atti singoli di gestione minuta, da lasciare ai secondi. Anche se vanno evitate semplificazioni unilaterali per la distribuzione delle competenze fra i ministeri, dovendosi fare i conti con le interdipendenze fra patrimonio naturale e beni economici e con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione, a livello centrale e locale.

La 1^a Commissione del Senato ha ritenuto anche opportuno precisare meglio composizione, organizzazione e funzioni del Comitato tecnico scientifico e del Consiglio rappresentativo, che costituiscono sicuramente due aspetti particolarmente significativi del nuovo ministero. Si è mirato ad evitare chiusure corporative, nella formazione dell'uno e dell'altro organo, potenziando anche la pubblicità dei loro lavori. Al tempo stesso si è cercato di eliminare una certa genericità nella specificazione dei loro compiti di consulenza, di impulso e di controllo. Si è voluto così mettere in grado i due organi di fornire nel modo dovuto il loro contributo decisivo per la realizzazione di un ministero che possa contare sull'apporto tecnico scientifico sempre più indispensabile, nonchè sul coinvolgimento delle formazioni sociali più impegnate sul piano ecologico.

Rimane aperto, per certi aspetti almeno, il problema di una più incisiva presenza nei due organi, e soprattutto nel Consiglio per l'ambiente, di rappresentanti delle forze della produzione e del lavoro. L'importante è qui superare preoccupazioni eccessivamente "difensivistiche" di queste ultime, come pure pretese monopolistiche delle associazioni protezionistiche, valorizzando la potenzialità delle diverse forme di partecipazione previste per il Consiglio.

La 1^a Commissione ha avvertito anche l'esigenza di modificare la configurazione e le sanzioni in ordine al danno ambientale. In proposito è apparsa, come la più valida, la strada dell'illecito civile e del risarcimento del danno ad opera della giurisdizione ordinaria, senza con questo voler disconoscere la preziosa funzione di supplenza svolta finora dalla Corte dei conti.

Anche su questo punto la Commissione ha avuto di mira una più puntuale salvaguardia dei diritti e dei doveri dei cittadini, nel rispetto del principio della *par condicio*, oltre alla eliminazione di possibili complicazioni e di sovrapposizioni di competenze, destinate a rendere più difficoltosa la salvaguardia, per il presente e per il futuro, del bene ambiente.

* * *

L'articolo 1, istituisce con il primo comma il Ministero dell'ambiente, ed indica, nel comma 2, le finalità con lo stesso perseguite esplicitando in modo significativo i valori così normativizzati. Il terzo comma attribuisce al Ministero le funzioni strumentali al perseguimento dei compiti e degli obiettivi attribuiti al Ministero: dalla ricerca, alla informazione, alla promozione di una adeguata cultura ambientale, anche attraverso la scuola. A questo ultimo proposito la norma prevede il concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Un potere di iniziativa e di promozione è riconosciuto al Ministero anche per i profili internazionali della tutela dell'ambiente: in questo caso l'esercizio di tale potestà è subordinato al preventivo coordinamento con i Ministeri interessati, in primo luogo quello degli affari esteri.

Una maggiore autonomia e responsabilità propulsiva è invece riconosciuta, dal successivo comma 5, al Ministero nel promuovere dell'attività amministrativa derivante dal rispetto di fonti del diritto convenzionale internazionale o di regolamenti e di direttive comunitarie. È da rilevare che, rispetto al testo del comma 5, come approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione ha ritenuto di proporre una formulazione più puntuale per indicare l'ambito delle funzioni ministeriali.

Va notato come l'insieme di queste funzioni, indicate nell'articolo 1, sebbene attribuite al Ministero dell'ambiente, si svolgano su di un piano di iniziativa politica, di coordinamento e di indirizzo ed alta amministrazione, in modo da qualificare complessivamente il buon andamento del Ministero.

Sulla base di queste considerazioni si è voluto prevedere la presentazione alle Camere da parte del Ministro di una relazione biennale sullo stato dell'ambiente, in modo da consentire alle Camere stesse, sulla base di uno specifico e puntuale apprezzamento dei dati esistenti, di valutare l'azione ministeriale ed esercitare la propria funzione di indirizzo e di controllo politico nei confronti del Governo.

È da richiamare l'attenzione, poi, sul fatto che, in base al comma 6 dell'articolo 12, il Consiglio nazionale dell'ambiente è chiamato ad esprimere sulla relazione ministeriale il proprio parere che, allegato alla stessa, viene trasmesso al Parlamento. Il Consiglio nazionale per l'ambiente può proporre, inoltre, iniziative volte al perseguimento delle finalità istituzionali: dalla conservazione dell'ambiente alla valorizzazione del patrimonio naturale nazionale partecipando, quindi, alla definizione della politica ambientale nel suo complesso.

In sintesi, con l'articolo 1 vengono definite le finalità del Ministero, previste le funzioni strumentali per perseguirle, individuati i momenti di coordinamento per l'attività di promozione, sia per il profilo interno che internazionale. Si fornisce al Parlamento al un utile strumento conoscitivo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ad esso spettanti; e si istituzionalizza un momento importante di partecipazione allo sviluppo della tutela dell'ambiente prevedendo, anche a questo livello, l'intervento del Consiglio nazionale dell'ambiente.

* * *

L'articolo 2 riguarda le funzioni amministrative, di natura regolamentare o di indirizzo generale, e quelle di amministrazione attiva. Rientrano tra le prime, in definitiva, tutte quelle precedentemente esercitate da comitati interministeriali.

In primo luogo vengono considerate quelle relative alla tutela delle acque dall'inquinamento, disciplinate dalla legge 10 marzo 1976, n. 319. Le funzioni dello Stato che passano all'istituendo ministero sono quelle di indirizzo generale o di regolamentazione amministrativa, disciplinate dall'articolo 2 della citata legge n. 319, già attribuite al Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento. Esse sono richiamate dalle lettere *a*), *c*) e *d*) del comma 1. Seguono le funzioni di regolamentazione tecnica, attribuite ora al Ministero dalle lettere *b*) e *c*).

Anche in materia di smaltimento di rifiuti sono attribuite al Ministero le competenze dello Stato, precedentemente eserci-

tate dal comitato interministeriale, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. Sono fondamentali funzioni di natura regolamentare le seguenti: la predisposizione di criteri generali sulla metodologia e sulle caratteristiche di zona; la determinazione di nuove tecniche generali relative ai sistemi di smaltimento e la determinazione di limiti di accettabilità delle caratteristiche chimico-fisiche di talune sostanze.

Sempre di carattere generale ed a contenuto tecnico sono quelle relative alla assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, alle autorizzazioni per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

Sono di indirizzo amministrativo, quelle disciplinate dalla lettera *a*) dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915, nonché quelle contenute nello stesso decreto, relative al coordinamento dei piani regionali di smaltimento, attraverso conferenze interregionali.

In materia di inquinamento atmosferico il Ministero, sulla base di quanto disposto dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, e dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, ad esempio, in materia di ricerca e sperimentazione scientifica interregionale e per quello che attiene al coordinamento interregionale. Esercita, poi, funzioni di natura regolamentare, nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo 102 della legge n. 615 del 1966, relativo alla fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti dell'atmosfera.

Tipiche funzioni di amministrazione attiva sono quelle, sempre richiamate dal citato articolo 102, relative al rilascio ed alla revoca del patentino per il personale addetto alla conduzione di impianti termici, di cui all'articolo 16 della legge n. 615 del 1966. Importanti funzioni di amministrazione attiva sono quelle esercitate in materia di inquinamento atmosferico, di concerto con il Ministero della sanità.

Oltre alle materie dell'inquinamento idrico ed atmosferico e dello smaltimento dei rifiuti, la lettera *d*) del comma 1 dell'artico-

lo 2 del disegno di legge riconosce al Ministro dell'ambiente « le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ». Il concerto, in questo caso è reso necessario dal fatto che si tratta di attribuzione concorrente con quelle del Ministro per l'industria.

Mentre il primo comma dell'articolo 2, nella sua scansione letterale dalla *a*) alla *d*), riguarda le funzioni direttamente attribuite al Ministero, i commi successivi individuano piuttosto i procedimenti amministrativi nei quali il Ministero dell'ambiente interviene in fase istruttoria o in fase propositiva o di codecisione. Tale scelta si è resa necessaria di fronte alle esigenze di effettivo coordinamento dell'azione amministrativa di diversi dicasteri e di contemperamento di interessi anche potenzialmente confliggenti.

I commi 2 e 3 riguardano l'inquinamento atmosferico da combustibili e carburanti, le caratteristiche merceologiche dei prodotti e la tutela di zone particolari. La valutazione è rimessa ad un procedimento concertato tra Ministro dell'ambiente, cui spetta l'iniziativa, e Ministro della sanità; è previsto il parere (non vincolante) del Ministro dell'industria, e l'adozione del provvedimento definitivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di revisione del testo, la Commissione ha ritenuto di meglio specificare l'ambito del potere regolamentare da esercitarsi.

I commi 4 e 5 attengono alle procedure ed agli organi di programmazione. La previsione ampia della partecipazione del Ministro agli organi collegiali CIPE, CIPI, CIPAA, nonché l'intervento esteso e, quando necessario, a contenuto limitativo dall'azione degli altri Ministeri, nelle procedure di programmazione, valgono ad assicurare, in astratto, la valutazione sotto il profilo della compatibilità ambientale delle decisioni di maggior rilievo dell'Esecutivo.

Sulla stessa linea si colloca il successivo comma 6 ove, però, in materia di pianifica-

zione del territorio, il coordinamento tra il Ministro dell'ambiente, cui spetta sempre l'iniziativa, e il Ministro dei lavori pubblici dovrà venir organizzato in concreto, in modo tale da eliminare, per gli interventi a difesa del suolo e per la tutela ed utilizzazione delle acque, ogni carattere di episo-dicità.

In modo puntuale, il comma seguente, il 7, prevede che all'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale (con particolare riferimento alla tutela ambientale ed ecologica del territorio, nonchè alla difesa del suolo — come recita il richiamato articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616) si provveda di concerto tra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'ambiente.

I commi 8 e 9 assicurano la tutela delle coste e del mare, precisando i rapporti tra il Ministro dell'ambiente e il Ministro della marina mercantile. Nella formulazione del piano generale della difesa del mare, l'iniziativa procedimentale è conservata al Ministro della marina mercantile. Nei casi indicati invece nel comma 9 (riserve marine) si è resa necessaria una parziale riformulazione del testo proveniente dalla Camera. La Commissione ha voluto da una parte assicurare la presenza determinante del Ministro dell'ambiente in tutti quegli atti di indirizzo e a contenuto regolamentare, nonché di alta amministrazione — come ad esempio l'affidamento in gestione delle riserve — in modo da rafforzare ed assicurare, comunque, il profilo della tutela ambientale.

D'altra parte, ci si è resi conto, esaminando nel concreto le funzioni amministrative, che queste non potevano non essere esercitate dal Ministero della marina mercantile, il quale dispone già di una struttura amministrativa periferica, da poco potenziata per tale scopo.

I commi dal 13 al 16 riguardano le implicazioni tra tutela dell'ambiente e tutela della salute umana. In particolare, secondo il comma 13, il potere di provocare il provvedimento spetta, in materia di inquinamento chimico, fisico e biologico, al Ministro dell'ambiente di concerto con quello della

sanità; anche in questo caso, come per i combustibili e gli idrocarburi, l'atto è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La stessa procedura, estesa al Ministro del lavoro e con iniziativa rimessa al Ministro della sanità, è prevista per la fissazione dei limiti agli inquinamenti degli ambienti di lavoro.

In materia di inquinamento di natura fisica, chimica o biologica — e la Commissione ha proposto di aggiungere la materia delle emissioni sonore — il Ministro dell'ambiente interviene nel procedimento di formazione delle direttive alle Regioni (comma 14).

Il Ministro interviene altresì nel procedimento di attuazione delle normative a tutela della qualità delle acque di balneazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982) ed adotta i provvedimenti relativi alla qualità delle acque potabili (decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 1982).

Gli ultimi due commi (18 e 19) contengono disposizioni normative di salvaguardia (quasi un potere sostitutivo di iniziativa procedimentale per il Ministro dell'ambiente delle materie nelle quali è concertato); nonchè disposizioni di coordinamento tra le Regioni, in base alla legge n. 615 del 1965, per l'inquinamento atmosferico.

* * *

L'articolo 3 riguarda la tutela dei beni ambientali, limitatamente alle bellezze naturali e panoramiche. Esso affida l'iniziativa del coordinamento al Ministro dell'ambiente, puntando ad assicurare, anche nei confronti delle funzioni di indirizzo per le materie delegate alle Regioni, che non si determinino duplicazioni, oppure vuoti di attività a livello ministeriale. La Commissione, attraverso una ricognizione non facile, per le implicazioni derivate dalla contiguità degli ambiti di intervento dell'istituendo Ministero con quello per i beni culturali e ambientali, si è adoperata per arrivare ad una più puntuale individuazione delle materie amministrative oggetto del coordinamento stesso.

* * *

L'articolo 4 riconosce il potere di autorizzare gli scarichi diretti nelle acque del mare al Ministro dell'ambiente, al quale passa così anche il connesso onere delle notifiche agli organi internazionali.

* * *

L'articolo 5 stabilisce alcuni punti di riferimento unitari per la disciplina dei parchi di carattere interregionale, precisando il ruolo del Ministro dell'ambiente e la portata del trasferimento delle funzioni già di competenza del Ministro dell'agricoltura. In questa materia, tuttavia, si pone il problema del coordinamento con la nuova disciplina in corso di elaborazione.

* * *

L'articolo 6 introduce la valutazione di impatto ambientale. Si tratta di un articolo particolarmente significativo. La stesura della norma tiene conto di analoghe esperienze straniere e dei contenuti delle direttive della CEE. Una volta individuate le « categorie di opere » alle quali si deve applicare la valutazione di impatto ambientale, in considerazione delle incidenze delle opere stesse sul territorio, la procedura è congegnata in modo tale da garantire che la valutazione avvenga in modo efficace e condizionante, e sia effettuata in tempi ragionevolmente celeri, prevedendosi in caso di conflitto interministeriale la risoluzione dello stesso in sede di Consiglio dei ministri.

La Commissione ha ritenuto di apportare all'articolo alcune modifiche, che l'approfondimento del dibattito rendevano utili per un migliore scorrimento tecnico delle norme, in particolare precisando i rispettivi compiti del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle procedure di impatto ambientale, oltre all'estensione alle opere private delle procedure anzidette.

* * *

L'articolo 7 collega la individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, ad una procedura di formulazione e di attuazione di un piano di risanamento, che prevede la partecipazione delle regioni interessate.

La quantificazione delle opere necessarie agli interventi è rimessa alla procedura prevista dalla legge finanziaria del 1984.

Il procedimento con le Regioni è sostanzialmente paritario e negoziale; l'ultimo comma contiene perciò una misura di salvaguardia: il potere sostitutivo del Ministro in caso di inerzia delle Regioni.

* * *

Il carattere intersettoriale della tutela dell'ambiente ha determinato la previsione contenuta nel primo comma dell'articolo 8 per cui, con qualche perplessità rispetto ad orientamenti da ultimo consolidati, è stato necessario reintrodurre l'istituto dell'« avvalimento », la possibilità cioè per il Ministro dell'ambiente di esercitare le proprie funzioni, utilizzando anche uffici ed organi amministrativi, ai quali non è gerarchicamente sovraordinato.

Sarà la prassi a darci una esatta valutazione della portata applicativa di tale disposizione e della necessità di eventuali aggiustamenti. Al momento, considerando la vastità e la specialità delle competenze necessarie, particolarmente quelle tecniche, non sembrava percorribile una soluzione diversa.

I successivi commi dell'articolo 8 riguardano funzioni di polizia, sia preventive (verifiche dello stato ambientale), sia repressive anche tramite la sostituzione del Ministro, previa diffida, all'autorità inadempiente.

L'istituto dell'avvalimento è esteso anche alle funzioni di polizia, per le quali è prevista l'istituzione, presso il Ministero, di un nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri: oltre al nucleo dei carabinieri, il Ministro può avvalersi, previa intesa con i Ministri competenti, anche delle altre forze di polizia: ed in particolare è sembrato opportuno effettuare un richiamo esplicito alle funzioni della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato.

In questo senso la Commissione ha modificato i commi 5 e 6, elaborandone una nuova formulazione.

La soppressione del comma 4 è connessa alla diversa formulazione del danno ambientale di cui all'articolo 18.

* * *

L'articolo 9 riguarda le funzioni amministrative delle Regioni nei loro rapporti con lo Stato.

Sotto questo profilo, l'articolo ricalca la regolamentazione procedurale per l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento, già prevista dalla legge n. 382 del 1975. Riconosce al Ministro il potere di iniziativa, e un potere sostitutivo in caso di inerzia delle Regioni nell'esercizio delle funzioni delegate (cfr. l'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616); potere da esercitarsi, di concerto con il Ministro per i beni culturali, nel caso in cui l'inottemperanza coinvolga anche uffici periferici di quel Ministero.

* * *

In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, l'articolo 10 definisce la tipologia organizzativa di rilevanza esterna del Ministero; rispetto all'iniziale disegno di legge governativo, le direzioni generali sono state sostituite da servizi, accrescendosi il numero di unità, in connessione anche con la migliorata definizione delle attribuzioni ministeriali.

* * *

L'istituzione di un comitato tecnico scientifico, previsto dall'articolo 11, era una scelta doverosa, data la natura della questione ambiente. Rispetto al disegno di legge del Governo la Camera dei deputati ha preferito, nel testo approvato, separare le funzioni tecnico-consultive da quelle di rappresentanza di interessi; ed ha previsto accanto al Comitato tecnico, la istituzione di un Consiglio nazionale per l'ambiente, disciplinato dal successivo articolo 12.

Entrambi gli articoli sono ispirati a criteri di assicurare, per quello che riguarda la composizione ed il funzionamento, la massima funzionalità degli organi nell'esercizio delle funzioni ad essi riconosciuti. Nella sostanza la Commissione ha recepito tale orientamento prevedendo, per il Comitato tecnico scientifico, alcune modificazioni procedurali e integrandone la rappresentanza tecnico-funzionale.

* * *

Del Consiglio nazionale per l'ambiente, di cui all'articolo 12, la Commissione ha voluto comunque assicurare e rafforzare la rappresentatività, chiarendo poi — a fini proprio di una migliore partecipazione delle associazioni di tutela dell'ambiente — la necessità di una loro effettiva consistenza ad ogni livello. In questo caso, quindi, l'articolo rafforza la funzione propositiva e consultiva dell'organo stabilendo, nei riguardi del Ministro, il rispetto delle reciproche attribuzioni.

* * *

La formulazione dell'articolo 13, così come trasmesso dalla Camera, riunisce in due commi le disposizioni relative al diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente e la divulgazione delle relative informazioni da parte del Ministro.

La Commissione ha ritenuto opportuno regolamentare, in modo che non si prestassero ad ambiguità interpretative, i criteri per l'individuazione delle associazioni e le procedure da seguire.

È stato poi formulato un ulteriore articolo 14 che, ribadito il principio della divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente, da parte del Ministro, disciplina la pubblicità delle sedute del Consiglio nazionale ed individua i soggetti pubblici tenuti a fornire informazioni in materia.

* * *

Nella sostanza, resta invariata la formulazione dell'articolo 15 relativo alla dotazione del personale del nuovo Ministero. Con l'articolo 16 è stata recepita dalla Commissione la proposta avanzata dal Ministro di una procedura « rapida » e riservata al personale già in servizio per l'accesso alla dirigenza; la proposta che introduce qualche deroga ai principi ultimamente stabiliti in materia di accesso alla dirigenza statale è stata prospettata come necessaria per il buon funzionamento del dicastero nell'immediato.

* * *

L'articolo 17 attua una misura di razionalizzazione, trasferendo al nuovo Ministero il servizio geologico del Ministero dell'industria.

Si tratta in realtà di una massimizzazione, anche, dell'interesse ambientale rispetto a quello minerario, che aveva determinato la creazione e la precedente collocazione del servizio. È sembrato opportuno, comunque, inquadrare questo trasferimento in un disegno più ampio di riorganizzazione dei servizi tecnici relativi al territorio e all'ambiente, in vista anche di una più efficace attuazione della politica ambientale.

* * *

L'articolo 18 introduce nel nostro ordinamento la fattispecie del danno ambientale. Si tratta di una innovazione di grande portata, tale da qualificare il titolo stesso del presente disegno di legge.

È noto che il problema presenta e ha presentato sotto il profilo dei contenuti giuridici della fattispecie, sia sostanziali che processuali, notevoli difficoltà, in primo luogo di ordine concettuale.

Rispetto alla soluzione proposta dalla Camera, la Commissione, con un dibattito sereno, ma approfondito ed appassionato, ha cercato di valutare in tutte le possibili implicazioni la portata della nuova disposizione.

In particolare si sono chiariti alcuni punti dell'articolato quali la legittimazione ad agire, i caratteri dell'azione, le modalità di quantificazione del danno, la disciplina dell'ipotesi di concorso.

La norma così elaborata sembra rispondere alle esigenze di certezza e di garanzia dell'ordinamento giuridico.

In questo senso il riconoscimento della giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, oltre che essere più conforme alla lettera della Costituzione, contraria a giurisdizioni speciali, vale a garantire la *par condicio* di tutti i cittadini di fronte alla legge, indipendentemente dalle funzioni svolte.

* * *

L'articolo 19 riguarda infine la copertura finanziaria del provvedimento, riformulata dalla Commissione, secondo le attuali esigenze di programmazione finanziaria.

RUFFILLI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

29 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che l'articolo 17 venga riformulato nel seguente modo:

« 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988, che vengono per lo scopo integrati di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988. Al maggiore onere di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione raccomanda inoltre di inserire, dopo il quarto comma dell'articolo 14, una disposizione, necessaria per la funzionalità della ragioneria centrale presso l'istituendo Ministero, in base alla quale il quadro I della tabella VII dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, viene aumentato di tre posti di primo dirigente con funzioni di direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con funzioni di direttore di ragioneria centrale

PARERE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore BASTIANINI)

15 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) l'istituzione del Ministero per l'ambiente deve costituire un elemento di certezza sul piano giuridico e procedurale, in particolare per quanto concerne i problemi dell'impatto ambientale in modo da assicurare l'ordinata realizzazione di programmi necessari per il sostegno delle attività produttive e per lo sviluppo del Paese, evitando eccessi di vincolismo nonchè, in ogni caso, sovrapposizioni di competenze; con specifico riferimento alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale si ravvisa la necessità di non dar luogo a duplicazioni nella fase autorizzativa e di prevedere invece un punto di riferimento di carattere unitario;

2) in sede di attuazione del disegno di legge, occorrerà procedere ad una puntuale verifica circa l'efficacia della normativa posta in essere, assicurando l'opportuna cooperazione con gli enti e gli organismi già esistenti nel settore della protezione ambientale;

3) in merito al trasferimento al nuovo Ministero del Servizio geologico nazionale, si rileva l'opportunità di un coordinamento con il disegno di legge che prevede la istituzione dell'Istituto geologico nazionale (atto Senato n. 1543), e si sottolinea altresì che, in prospettiva, si proceda anche al riordino

degli altri Servizi preposti alla raccolta dei dati fisici riguardanti il territorio;

4) quanto alla composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, previsto dall'articolo 12, si prospetta l'esigenza di aumentare la rappresentanza degli enti locali e di prevedere la presenza in tale organismo degli ordini professionali interessati alla protezione dell'ambiente;

5) nel condividere l'opportunità della previsione normativa di cui all'articolo 16 riguardante il risarcimento del danno ambientale, si richiama l'opportunità di una attenta valutazione dei profili interpretativi ed applicativi di tale norma;

6) si ritiene necessario armonizzare le competenze rispettive del nuovo Ministero e del Ministero della marina mercantile ai fini della adozione dei provvedimenti (di cui all'articolo 2) relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste nonchè definire meglio le competenze in materia di controlli sull'ambiente marino;

7) si propone infine, all'articolo 1, di sostituire, al secondo comma, la parola « naturale » con l'altra « ambientale » nonchè di sopprimere, al terzo comma, la parola « naturale ».

Ai sensi dell'articolo 39, ultimo comma, del Regolamento, la Commissione chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea.

PARERE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(Estensore MELANDRI)

18 dicembre 1985

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, esprime parere favorevole con i seguenti rilievi:

1) ricorrono, nel testo, espressioni notevolmente diverse per indicare le finalità di tutela o l'ambito di competenza degli interventi del Ministero. Alla espressione « condizioni ambientali » del comma 2 dell'articolo 1 fanno seguito, nel medesimo articolo 1 e in articoli successivi, espressioni quali « ambiente » (senza alcuna definizione), « ambiente naturale », « equilibrio ecologico », « beni ambientali », « ecosistema », « conservazione della natura », « rischio ecologico », « danno ambientale », e altre.

Ciò può determinare difficoltà interpretative notevoli, specie con riferimento all'articolo 16, per il quale si rappresenta l'esigenza di una più rigorosa e applicabile formulazione;

2) non appaiono adeguatamente risolti i problemi del necessario coordinamento tra interventi per la difesa del suolo e l'utilizzazione delle acque e interventi per la tutela dell'ambiente. Per i piani e i programmi in materia dovrebbe essere esplicitamente previsto, sia nell'*iter* formativo che al momento dell'approvazione, l'intervento del Ministero dell'ambiente;

3) rilevato che la tutela del paesaggio (legge n. 1497 del 1939; legge n. 431 del 1985), è lasciata alla competenza del Ministero per i beni culturali; e tenuto altresì presente che la gestione dei vincoli in materia non potrà non interferire con gli interti relativi alla valutazione di impatto ambientale, si ritiene opportuno che venga con-

figurata una più netta delimitazione dei campi di intervento dei due Ministeri, evitando sovrapposizioni, confusioni e sostituzioni, probabilmente paralizzanti, con grave danno per l'esplicazione delle varie attività sul territorio;

4) il potere di individuazione delle zone di importanza naturalistica (articolo 5) dovrebbe essere esteso alle aree di rilievo nazionale (e non solo a quelle di rilievo internazionale) prevedendo altresì un eventuale potere di proposta, a norma di legge, per l'istituzione in dette zone di aree protette di carattere nazionale;

5) il Corpo forestale dello Stato va considerato, adottando le opportune convenzioni con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e salvaguardandone l'unitarietà, il principale strumento per le attività di vigilanza e repressione dei reati in materia ambientale, accanto ed in collaborazione con l'istituendo nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri;

6) del Consiglio nazionale di cui all'articolo 12 sembra coerente chiamare a far parte anche le rappresentanze delle categorie agricole, onde consentire, nella sede consultiva del Consiglio, il diretto confronto dei problemi e delle esigenze, ed allo scopo di conferire al Consiglio nazionale una più completa rappresentatività in ordine alle molteplici esigenze connesse alla salvaguardia dell'ambiente in rapporto all'esercizio delle diverse attività economiche;

7) conclusivamente la Commissione, di fronte ai numerosi « concerti » introdotti, raccomanda vivamente di valutare l'esigenza che vengano rigorosamente chiariti procedure e tempi, ad evitare che nell'esplicazione

delle attività agricole come delle altre attività economiche, si ingenerino confusioni, rallentamenti, appesantimenti eccessivi e scarsamente funzionali.

In sede di formulazione del presente parere il Gruppo comunista fa notare che:

« Il disegno di legge istituisce un Ministero sostanzialmente privo di proprie competenze, ma che ha quasi esclusivamente il compito di provocare il « concerto » dei vari ministeri in varia misura interessati (attualmente) alla problematica della tutela dell'ambiente. Tali ministeri non vengono toccati nè nelle competenze, nè negli apparati, cosicchè non si comprende la necessità di

un nuovo apparato ministeriale considerando che l'attività di coordinamento avrebbe la sua sede naturale nella Presidenza del Consiglio dove è attualmente collocato il Ministro senza portafoglio per l'ecologia; poteva quindi costituirsi un dipartimento presso la Presidenza come è stato fatto per la protezione civile e per la funzione pubblica, tanto più che non si sarebbe intaccata la struttura del Ministero della marina mercantile, nè dei lavori pubblici, nè dell'agricoltura ».

Si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione della Commissione di merito per l'Assemblea.

PARERE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore COLOMBO SVEVO)

12 febbraio 1986

La Commissione, preso in esame il disegno di legge, per quanto di competenza, valuta positivamente, nel suo complesso, il provvedimento che istituisce il Ministero per l'ambiente e ritiene in particolare che l'attribuzione a quest'ultimo di alcune competenze in materia ambientale consenta la realizzazione di una politica più qualificata di prevenzione primaria. Fa tuttavia presente che, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 833 del 1978, si pongono problemi di coordinamento tra le competenze del nuovo Ministero e quelle del Ministero della sanità ed in proposito ravvisa la necessità inderogabile che vengano definite chiaramente le responsabilità degli interventi per evitare inutili o pericolose sovrapposizioni, tenendo conto anche dell'organizzazione complessiva del sistema sanitario nazionale, delle sue articolazioni istituzionali e delle funzioni già trasferite ai livelli decentrati.

La Commissione ritiene, inoltre, che nel trasferimento delle funzioni occorra evitare una frammentazione degli interventi che non garantirebbe l'efficienza e l'efficacia dei servizi di prevenzione primaria.

Sulla base di queste valutazioni generali la Commissione formula le osservazioni qui di seguito riportate.

Ai fini dell'istituzione del Ministero dell'ambiente e della definizione delle relative competenze, la Commissione sanità ritiene positivo, in quanto di prevalente interesse ambientale, il trasferimento dal Comitato interministeriale al Ministero dell'ambiente

delle funzioni statali previste dalla legge n. 319 del 1976 sulla tutela delle acque dall'inquinamento e delle funzioni relative all'attuazione delle direttive CEE sui rifiuti e smaltimento dei rifiuti tossici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, ancorchè si sottolinei la necessità di una fattiva collaborazione con gli organi tecnici del Ministero della sanità, in particolare con l'Istituto superiore della sanità, soprattutto per quanto riguarda la determinazione dei limiti di accettabilità che non possono prescindere da una complessa valutazione di natura igienico-sanitaria. Più complessa e più strettamente connessa con la funzione sanitaria, soprattutto per la rilevanza che essa assume ai fini di una corretta verifica di prevenzione secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 833 del 1978, sembra essere la materia dell'inquinamento atmosferico regolamentata dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dalla legge n. 615 del 1966.

La Commissione ricorda che le competenze oggi attribuite al Ministero della sanità riguardano la determinazione della divisione del territorio nazionale in zone di controllo ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico e più in generale per ogni materia inerente l'inquinamento atmosferico in quanto costituente un pregiudizio diretto o indiretto alla salute del cittadino.

Anche le funzioni statali previste dall'articolo 102 dell'anzidetto decreto presidenziale sembrano strettamente connesse con competenze sanitarie. In proposito il provvedimento in esame prevede che le funzioni di

cui al n. 3 (rilevazione dei fenomeni inquinanti e delle tecniche e analisi degli inquinamenti), al n. 4 (programmi di disinquinamento) e al n. 5 (protezione dall'inquinamento radioattivo) dell'articolo 102 citato vengano esercitate dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità. Pur essendo favorevole al trasferimento delle funzioni in materia di inquinamento atmosferico al Ministero dell'ambiente, la Commissione rileva la necessità di fare salve le specifiche competenze sanitarie in questo settore.

Per quanto riguarda i limiti massimi di accettabilità previsti dall'articolo 2, comma 10, del provvedimento all'esame, la Commissione fa presente che fino ad oggi detti limiti in materia di inquinamento atmosferico, di acque potabili, di acque di balneazione e di rumori sono determinati dal Ministero della sanità attraverso organi centrali del Ministero stesso, sulla base di dati dell'OMS e della Comunità europea e supportati da indagini epidemiologiche. Tali parametri sono sottoposti al parere del Consiglio sanitario nazionale e dell'Istituto superiore della sanità. Sembra quindi opportuno prevedere al detto comma 10, per quanto riguarda la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica o biologica e delle emissioni sonore, un potere di proposta da parte del Ministero della sanità sia pure di concerto con il Ministero dell'ambiente. Questo, tra l'altro, sarebbe in linea con quanto disposto dal successivo comma 11 dell'articolo 2 là dove si prevede che gli atti di indirizzo e coordinamento alle Regioni siano adottati, in materia di inquinamento, dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente.

Analogamente per l'articolo 2, comma 12, del disegno di legge in esame, riguardante l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 sulla qualità delle acque di balneazione, si fa presente che le funzioni che vengono trasferite al Ministero dell'ambiente concernono l'aggiornamento di tabelle e le deroghe ai valori fissati dalle tabelle stesse attinenti a requisiti

aventi un rapporto diretto con la salute dell'uomo. Medesime osservazioni vanno fatte con riferimento al comma 13 che trasferisce al Ministero per l'ambiente le competenze in materia di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 1982, il quale prende in considerazione le tabelle e l'adeguamento dei valori limite, relativamente alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile di competenza del Ministero della sanità, così come l'emanazione di disposizioni relative ai metodi di misura e di analisi.

Per tali funzioni, pur riconoscendo un interesse diretto da parte del Ministero dell'ambiente, si ritiene che il potere di proposta debba rimanere in capo al Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente.

D'altra parte, ove non si riuscissero ad individuare normativamente i precisi ambiti di competenza dei vari ministeri interessati, la Commissione si chiede se non sia il caso di prevedere l'istituzione di un Comitato interministeriale, i cui compiti potrebbero essere limitati alla gestione delle materie in cui le competenze sono più difficilmente disgiungibili.

Per quanto attiene poi all'utilizzazione dei servizi tecnici delle USL da parte del Ministero per l'ambiente, prevista dall'articolo 8, comma 1, del provvedimento, si avverte la necessità di un coinvolgimento diretto delle Regioni alle quali molte funzioni sono delegate in questa materia, tanto più che è previsto al terzo comma dell'articolo 8 un potere sostitutivo del Ministero per l'ambiente nei confronti delle Regioni e dei comuni in caso di non ottemperanza.

Infine la composizione del Comitato scientifico del Ministero per l'ambiente: con riferimento al comma 2, lettera b), dell'articolo 11, sarebbe necessario tener presente la competenza specifica in materia della Commissione centrale contro l'inquinamento, prevedendo l'inserimento di un suo membro nel Comitato tecnico scientifico per l'ambiente.

La Commissione chiede che il parere sia pubblicato in allegato alla relazione per l'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Istituzione del Ministero per l'ambiente e norme in materia di danno pubblico ambientale

Art. 1.

1. È istituito il Ministero per l'ambiente.

2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale.

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente naturale; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente e degli equilibri ecologici, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ecosistema e la conservazione della natura.

6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente.

Art. 2.

1. Il Ministero esercita:

a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'ar-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale

Art. 1.

1. È istituito il Ministero dell'ambiente.

2. *Identico.*

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. *Identico.*

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.

6. *Identico.*

Art. 2.

1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;

b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) le funzioni già attribuite ad organi centrali dello Stato, in materia di inquinamento atmosferico, salvo quelle previste dall'articolo 102, nn. 3, 5 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità;

d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti.

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma.

4. Il Ministro per l'ambiente è membro del CIPE, del CIPI e del CIPAA.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.

4. Il Ministro dell'ambiente è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comita-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. Il Ministro per l'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.

6. Il Ministro per l'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.

7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro per l'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.

8. Sono adottati di concerto con il Ministro per l'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

9. Sono esercitate dal Ministro per l'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile le funzioni già attribuite al Ministro della marina mercantile dagli articoli 25, 26, 27, 28, 30 e 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

to interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).

5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.

6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.

7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.

8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

10. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al comma terzo, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

« i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

10. Il Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro per l'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

11. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro per l'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica o biologica.

12. Sono adottati dal Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:

« Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute ».

12. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ».

13. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

14. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.

15. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

creto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

13. Il Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e sentito il Ministro della sanità, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.

14. Il Ministro per l'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.

15. Il Ministro per l'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, determina le zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale.

Art. 3.

Il Ministro per l'ambiente promuove le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi del Ministero per i beni culturali e ambientali in ordine alla tutela dei beni ambientali, limitatamente alle bellezze naturali e panoramiche, di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 4.

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro per l'ambiente su proposta del capo

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

16. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e sentito il Ministro della sanità, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.

17. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.

18. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, determina le zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale.

19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'ambiente promuove le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi del Ministero per i beni culturali e ambientali in ordine alla tutela dei beni ambientali, limitatamente alle bellezze naturali e panoramiche, di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 4.

1. Nell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di scarica, se ad opera di aeromobili ».

2. Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali ».

Art. 5.

1. I territori nei quali istituire parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro per l'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero per l'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica internazionale.

3. Il Ministro per l'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza.

Art. 6.

1. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di scarica, se ad opera di aeromobili ».

2. Nell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma sesto è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali ».

Art. 5.

1. I territori nei quali istituire parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza.

Art. 6.

1. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4, sono indivi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sente articolo sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro per l'ambiente sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

2. I progetti delle opere di competenza statale o di enti pubblici anche economici sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro per l'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente.

3. Il Ministro per l'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi 90 giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per l'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro per l'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

duate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

2. I progetti delle opere di cui al precedente comma 1 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi 90 giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

5. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

6. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'articolo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati « aree ad elevato rischio di crisi ambientale ».

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente d'intesa con le regioni interessate.

3. Con la deliberazione di cui al comma precedente sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro per l'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pluriennale, di misure dirette:

a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento.

5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si farà fronte con

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

1. *Identico.*

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.

3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 2 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. *Identico.*

5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si farà fronte con

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per l'ambiente, determinati con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro per l'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 8.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministero per l'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato, previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro per l'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte degli organi periferici dello Stato, nonché da parte delle regioni o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave dan-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6. *Identico.*

7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 8.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministero dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte degli organi periferici dello Stato, nonché da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

no ecologico, il Ministro per l'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti.

4. Ferme restando le eventuali responsabilità amministrative per danno pubblico ambientale, in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 650 del codice penale.

5. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno all'ambiente naturale e del patrimonio ecologico il Ministro per l'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri istituito presso il Ministero per l'ambiente.

6. Il Ministro si avvale altresì, in attesa della relativa nuova disciplina, del Corpo forestale dello Stato, previa intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle altre forze di polizia, previa intesa con il Ministro dell'interno e con gli altri Ministri interessati, nonché, di intesa con il Ministro della marina mercantile, delle capitanerie di porto.

Art. 9.

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, restano disciplinate dalle norme vigenti le funzioni amministrative delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti.

Soppresso.

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente naturale e del patrimonio ecologico, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministero della marina mercantile.

Soppresso.

Art. 9.

1. *Identico.*

2. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente.

3. Il Ministro per l'ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. L'ordinanza del Ministro per l'ambiente prevista dal precedente articolo 8, comma terzo, è emanata d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali, quando la mancata attuazione o inosservanza delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente avvenga da parte di organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro per l'ambiente, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

6. Il Ministero per l'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 10.

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

3. Il Ministro dell'ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. L'ordinanza del Ministro dell'ambiente prevista dal precedente articolo 8, comma 3, è emanata d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali, quando la mancata attuazione o inosservanza delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente avvenga da parte di organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro dell'ambiente, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

6. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 10.

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

istituiti i seguenti servizi del Ministero per l'ambiente:

- a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
- b) servizio conservazione della natura;
- c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
- d) servizio affari generali e del personale.

2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente.

3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.

Art. 11.

1. Organo tecnico-scientifico del Ministero per l'ambiente è il Comitato scientifico.

2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:

a) da nove esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta del mare, del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste, del Consiglio

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica.*

2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

3. *Identico.*

Art. 11.

1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il Comitato scientifico.

2. *Identico:*

a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricol-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;

d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'ambiente e durano in carica quattro anni.

4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro per l'ambiente.

5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge e su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Ministro per l'ambiente.

6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.

7. Il Ministro per l'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero per l'ambiente.

Art. 12.

1. È istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:

a) un rappresentante di ogni regione e delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) sei rappresentanti dei comuni e tre rappresentanti delle province, designati rispettivamente dall'Associazione nazionale

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

tura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

c) *identica*;

d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.

4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. *Identico*.

7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette.

Art. 12.

1. *Identico*:

a) un consigliere designato da ogni regione; per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano;

b) sei consiglieri designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dei comuni d'Italia e dall'Unione province italiane;

c) quindici rappresentanti di enti ed associazioni operanti nel campo della protezione dell'ambiente aventi carattere nazionale o interregionale.

2. Il Ministro per l'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro.

3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro per l'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elege nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministero per l'ambiente.

4. Il Consiglio esprime, in seduta plenaria, il proprio avviso sulle materie indicate nella presente legge e sulle questioni ad esso sottoposte dal Ministro per l'ambiente.

5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro per l'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nel terzo comma dell'articolo 1.

6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.

Art. 13.

1. I gruppi e le associazioni, individuati rispettivamente con decreto del Ministro per l'ambiente, adottato su parere conforme del Consiglio nazionale di cui al precedente articolo 12, o con atto della

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

c) quindici consiglieri nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo articolo 13.

2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali.

3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elege nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministero dell'ambiente.

4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale.

5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 3.

6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'articolo 1, comma 6, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.

7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

1. Le associazioni a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democra-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

regione competente, hanno diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso il Ministero per l'ambiente, le regioni, i comuni e le unità sanitarie locali.

2. Il Ministro per l'ambiente assicura comunque la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

tico previsti dallo statuto, nonchè della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro 90 giorni dalla richiesta.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.

Art. 14.

1. Il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.

2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalità dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale degli atti stessi nonchè il processo verbale delle sedute.

3. Le associazioni a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni di cui al primo comma del precedente articolo 13, nonchè quelle locali individuate dalla Regione secondo i criteri di cui allo stesso articolo 13, hanno diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità alle norme vigenti, presso il Ministero dell'ambiente, le regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero per l'ambiente sono stabiliti in conformità alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma precedente, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro per l'ambiente potrà

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 15.

1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente sono stabiliti in conformità alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al precedente comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui due con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e una con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); undici della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); otto della ex carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e una con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale); dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e tre con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. *Identico.*

6. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente potrà prov-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

provvedere mediante inquadramento a domanda:

a) del personale già in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero per l'ambiente.

7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro per l'ambiente di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sentito, per il personale di cui alla precedente lettera b), il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza.

8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero per l'ambiente, il Ministro per l'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 50 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

vedere mediante inquadramento a domanda:

a) del personale di ruolo già in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazione dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;

c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l'ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e integrazioni.

7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente comma 6, lettera b), il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera c), il capo dell'amministrazione di appartenenza.

8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro per l'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 16.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il 30 per cento dei posti di primo dirigente, di cui all'allegata tabella A, è con-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

Il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero per l'ambiente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale.

Art. 16.

1. Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni la lesione dell'interesse della collettività alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente o dei singoli beni ambientali, deteriorandoli o distruggendoli in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento del danno pubblico prodotto dalla sua azione od omissione.

2. La giurisdizione in materia di risarcimento del danno pubblico ambientale appartiene alla Corte dei conti, fatta salva ogni altra possibile azione presso i competenti organi giurisdizionali secondo le leggi vigenti.

3. Tra il giudizio di responsabilità per danno pubblico ambientale e gli altri giudizi non sussiste pregiudizialità.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale già appartenente all'ex carriera direttiva in servizio presso l'ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di laurea, inquadrate nella settima e nella ottava qualifica funzionale, con almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica stessa.

Art. 17.

1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero dell'ambiente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonché la conseguente variazione delle tabelle organiche della presente legge.

Art. 18.

1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che cagioni la lesione dell'interesse della collettività alla tutela e alla salvaguardia dei beni ambientali, alterandoli, deteriorandoli o distruggendoli in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Per la materia di cui al precedente comma 1 è esclusivamente competente il giudice ordinario.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. Qualsiasi cittadino, in modo singolo o associato, può denunciare al pubblico ministero presso la Corte dei conti qualsiasi fatto lesivo dell'interesse di cui al primo comma. Il pubblico ministero, qualora ritenga di non promuovere l'azione, archivia la denuncia con provvedimento motivato dandone comunicazione senza ritardo al denunciante.

5. Per la tutela dell'interesse della collettività di cui al primo comma le associazioni e gli altri soggetti collettivi portatori di interessi alla tutela dell'ambiente sono legittimati a costituirsi parte civile nei procedimenti penali ed a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa.

Art. 17.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.

4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.

5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale.

6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.

8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante uti-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-1987, che vengono per lo scopo integrati di lire 5 miliardi per l'anno 1985, di lire 10 miliardi per l'anno 1986 e di lire 15 miliardi per l'anno 1987. Al maggiore onere di lire 5 miliardi per l'anno 1985, di lire 10 miliardi per l'anno 1986 e di lire 15 miliardi per l'anno 1987, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria sesta (interessi) del bilancio pluriennale 1985-1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988, che vengono per lo scopo integrati di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988. Al maggiore onere di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. *Identico.*

TABELLE

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA A.

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
---------------------------	-----------	--------------------------	----------	-------------------------

Quadro A - Dirigenti amministrativi.

C	Dirigente generale	1	Direttore di servizio	1
D	Dirigente superiore	3	Vice direttore di servizio - Consi- gliere ministeriale aggiunto - Ispettore generale	3
E	Primo dirigente	7	Direttore di divisione - Vice con- sigliere ministeriale	7
		<u>11</u>		

Quadro B - Dirigenti tecnici.

C	Dirigente generale	3	Direttore di servizio	3
D	Dirigente superiore	3	Vice direttore di servizio - Consi- gliere ministeriale aggiunto - Ispettore generale	3
E	Primo dirigente	7	Direttore di divisione - Vice con- sigliere ministeriale	7
		<u>13</u>		

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA A
(V. artt. 15, comma 1, e 16, comma 1)

Identica.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA B.

Carriera direttiva amministrativa.

7° e 8° livello funzionale	—	Posti n. 30
----------------------------	---	-------------

Carriera direttiva tecnica.

7° e 8° livello funzionale	—	Posti n. 30
----------------------------	---	-------------

TABELLA B/1.

Carriera di concetto.

6° e 7° livello funzionale	Segretario	Posti n. 70
	Ragioniere	Posti n. 10
	Ufficiale ecologico	Posti n. 50

TABELLA B/2.

Carriera esecutiva.

4° e 5° livello funzionale	Coadiutore meccanografo	} Posti n. 40
	Assistente ecologico	
	Coadiutore (archivista dattilografo)	Posti n. 96

TABELLA B/3.

Carriera ausiliaria.

2° e 3° livello funzionale	Commesso	Posti n. 30
	Agente tecnico	Posti n. 20

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B
(V. art. 15, comma 1)

Identica.